Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 luglio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. **348.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 56 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

programmazione e controllo.

Il presente decreto. munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1985
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1985, n. **349.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università « G. D'Annunzio » di Chieti e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 17 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

pronto soccorso e terapia d'urgenza;
traumatologia della strada.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1985
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 345

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 1985.

Deroghe al divieto di assunzione di pubblici dipendenti di cui all'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Considerato che il nono comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa autorizzare, in qualsiasi momento, deroghe al blocco delle assunzioni per comprovate necessità di trattenimento o rafferma o richiamo in servizio e per nomine derivanti da reclutamenti ordinari o immissioni in servizio del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute dal Ministero di grazia e giustizia e dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le quali è stata rappresentata la necessità dell'utilizzazione, nell'anno 1985, di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza delle suddette amministrazioni;

Ritenuto che sussiste, nel caso prospettato, la necessità e la indispensabilità della utilizzazione e che per lo stesso soccorre la disposizione di cui al richiamato nono comma dell'art. 7 della legge finanziaria per il 1985;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1985;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio, fino al 31 dicembre 1985, un colonnello dell'Aeronautica militare in posizione di ausiliaria per le esigenze del centro operativo aereo unificato presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 2.

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a richiamare in servizio dieci sottufficiali in congedo ed a riammettere in servizio cinquanta graduati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, fino al 31 dicembre 1985, per le esigenze del servizio di custodia e di vigilanza negli istituti di prevenzione e pena.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1985
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 84

(3811)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 luglio 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 15 luglio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante la approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 15 luglio 1985, ad un prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 15 gennaio 1986, è pari al 7 per cento.

Il tasso di interesse semestrale per le cedole successive risulterà dal seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento dei BOT con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di ottobre e novembre per le cedole con godimento 15 gennaio e pagabili il 15 luglio successivo, e nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 15 luglio e pagabili il 15 gennaio successivo.

Il tasso di rendimento dei BOT annuali è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo di assegnazione d'asta dei buoni medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta marginale, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione potranno essere richiesti titoli del taglio da 1 milione fino ad un massimo pari al 5 per cento dell'importo nominale sottoscritto.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamènto in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*; si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 gennaio e 15 luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 15 gennaio 1986 e l'ultima il 15 luglio 1990.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 15 luglio 1990, tramite le filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti dalle aziende di credito e dai loro istituti centrali di categoria.

Le aziende e gli istituti centrali di categoria possono partecipare alla sottoscrizione in proprio e per conto della clientela.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca di Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori bancari in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di offrire i titoli alla clientela al prezzo di emissione, senza applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni, e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 luglio 1985 a mezzo lettera (e, in questo caso, dovrà figurare, sulla relativa busta, l'indicazione: « contiene richiesta di sottoscrizione di CCT »), ovvero con telegramma o telex (Bankit I numeri 610021, 610024, 610499, 611373, 622697). L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni e dovrà essere indicato in cifre e in lettere.

Nelle domande suddette dovranno figurare le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di 10, presso le quali verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

Art. 10.

Il regolamento dei certificati sottoscritti verrà effettuato il 18 luglio 1985, dalle aziende di credito e dagli istituti centrali di categoria presso le filiali della Banca d'Italia, al prezzo di emissione e senza versamento di dietimi di interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 11.

Il 18 luglio 1985 la Banca d'Italia provvederà a riversare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 12.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le operazioni di pagamento delle cedole d'interesse e di rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 13.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1990 » « EMISSIONE 15 LUGLIO 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1990 » « EMISSIONE 15 LUGLIO 1985 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonchè del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1990 » « EMISSIONE 15 LUGLIO 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonchè la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:
taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5.000.000: in mattone;
taglio da lire 10.000.000: in azzurro;
taglio da lire 50.000.000: in celeste;
taglio da lire 100.000.000: in verde;
taglio da lire 500.000.000: in rosa;
taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1990, nonchè quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1990, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1985
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 99

(3799)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi, sede e stabilimento di Pavia, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Serica Bini, sede di Como e stabilimenti di Montorfano e Gironico (Como), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italchemi Pharma di San Polo di Torrile (Parma), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartofan, con sede legale in Marlia (Lucca) e stabilimenti in Marlia di Capannori (Lucca) e Diecimo Borgo a Mozzano (Lucca), fallita il 20 ottobre 1982, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idropejo, con sede e stabilimento in Cogolo di Pejo (Trento), è prolungata al 3 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.M.V. - Costruzioni meccaniche di Valentini Fausto & C., in Roncone (Trento), è prolungata al 17 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sapes - Officine Giudicariensi, in Storo (Trento), è prolungata al 3 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Isaria Merlet di Merano (Bolzano), è prolungata all'8 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige coperture, sede di Verona e stabilimento di Quaranti (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.S.U. dei Fratelli Romiti, sede e stabilimento di Orbassano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Martinelli di Cuorgnè (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salem di Spigno Monferrato (Alessandria), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gummiflex, sede di Torino e stabilimento di Venaria (Torino), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sclaverano di Venaria (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siver - Scatolificio industriale vercellese di Vercelli, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fondalmec, sede e stabilimento di Chivasso (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto annulla e sostituisce quello del 26 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Ottorino Bossi, sede di Milano e stabilimento di Vigevano (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olimpic, sede e stabilimento di Palazzolo Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderotermica elettrodi Cito, sede e stabilimento di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessil Bellora, sede di Albizzate, uffici e deposito di Gallarate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valducci di Bertinoro (Forlì), è prolungata al 25 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Forplast di Formignana (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1984 al 27 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. - Rizzi-Donelli-Breviglieri & C., con sede in Piacenza ed unità operative in Piacenza e Pontenure, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italchemi Pharma di San Polo di Torrile (Parma), è prolungata al 23 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ennia maglierie di Montevarchi (Arezzo), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartofan, con sede legale in Marlia (Lucca) e stabilimenti in Marlia di Capannori (Lucca) e Diecimo Borgo e Mozzano (Lucca), fallita il 20 ottobre 1982, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idropejo, con sede legale e stabilimento in Cogolo di Pejo (Trento), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.M.V. - Costruzioni meccaniche di Valentini Fausto & C., in Roncone (Trento), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sapes - Officine Giudicariensi, in Storo (Trento), è prolungata al 3 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simer di Rovereto (Trento), è prolungata al 17 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isaria Merlet di Merano (Bolzano), è prolungata all'8 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maxel Valleé d'Aoste, sede e stabilimento di Gignod (Aosta), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige coperture, sede di Verona e stabilimento di Quaranti (Asti), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. P. Pogliano dei Fratelli Pogliano, sede legale di Torino e Grugliasco (Torino), cantiere di installazione e manutenzione ed uffici regionali di Milano, Bologna e Roma, con accentramento amministrativo presso la sede di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.S.U. dei Fratelli Romiti, sede e stabilimento di Orbassano (Torino), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Martinelli di Cuorgnè (Torino), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.pa. Salem di Spigno Monferrato (Alessandria), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gummiflex, sede di Torino e stabilimento di Venaria (Torino); è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l S.A.R. - Stampaggi di Mandello Vitta (Novara), fallita il 14 febbraio 1983, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Maffei - Ombrellificio di R. Garbelli & C., sede e stabilimento di Brica Novarese (Novara), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sclaverano di Venaria (Torino), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siver - Scatolificio industriale vercellese di Vercelli, è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fondalmec, sede e stabilimento di Chivasso (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto annulla e sostituisce quello del 19 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gieffedi, sede e stabilimento di Desio (Milano), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fadis di Solbiate Arno (Varese), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti S.p.a. Fratelli Testori, sede e stabilimento di Novate Milanese (Milano), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Ottorino Bossi, sede di Milano e stabilimento di Vigevano (Pavia), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. André - Industria confezioni, sede di Milano e stabilimento di Nerviano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olimpic, sede e stabilimento di Palazzolo Milanese (Milano), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura Nobili & De Ponti di L. Nobili & C., sede di Ronco Briantino (Milano) e stabilimenti di Ronco Briantino e Usmate (Milano), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., sede e stabilimento di Cassalnovo (Pavia), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caser Pavia, sede e stabilimento di Pavia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessil Bellora, sede di Albizzate, uffici e deposito di Gallarate (Varese), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura legnanese, sede e stabilimento di Legnano (Milano), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Venanzetti vibrazioni, sede di Milano e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla quello del 26 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Casorate, sede e stabilimento di Casorate Primo (Pavia), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maestrelli, sede e stabilimento di Milano, è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Fratelli Perani, sede e stabilimento di Brescia, è prolungata al 9 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio e canapificio nazionale di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simeg - Società industriale meccanica elettrogalvanica di Airola (Benevento), è prolungata al 30 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Poltrone Spazzoli di Forlì (Bologna), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani, con sede in Baganzola e Basilicanova, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mape di Bazzano (Bologna), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valducci di Bertinoro (Forlì), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Forplast di Formignana (Ferrara), è prolungata al 27 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. - Rizzi-Donelli-Breviglieri & C., con sede legale in Piacenza ed unità operative in Piacenza e Pontenure, è prolungata al 2 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italchemi Pharma di San Paolo Torrile (Parma), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imco - Impianti e costruzioni, con sede legale in Genova e unità produttiva di Genova, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto, in Varazze (Savona), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3585)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7237/R in data 30 marzo 1985, è stata revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione della preparazione « Perclar 12 » capsule da g 0,012 della specialità medicinale denominata « Perclar », registrata in data 28 luglio 1982 e 26 febbraio 1985, a nome della ditta Neopharmed S.p.a., codice fiscale n. 00821490158, con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi, 18, nella sottoindicata confezione, cui era stato attribuito il codice riportato a fianco della stessa:

Confezione —	Codice —
30 capsule da g 0,012	024760011

Con decreto ministeriale n. 7238/R in data 4 aprile 1985, è stata revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione delle preparazioni confetti da mg 100 e supposte da mg 250 per adulti della specialità medicinale denominata « Tanderil », registrata in data 15 maggio 1961, 16 marzo 1964, 18 marzo 1974, 5 maggio 1975, 8 novembre 1979 e 11 giugno 1980, a nome della ditta Ciba-Geigy S.p.a., codice fiscale n. 00826480154, con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,500, nelle sottoindicate confezioni, cui era stato attribuito il numero di codice riportato a fianco della stessa:

Confezione —	Codice —
30 confetti mg 100	018995011
5 supposte da 250 mg per adulti	018995023

Con decreto ministeriale n. 7239/R in data 6 aprile 1985, è stata revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione della preparazione compresse da 30 mg della specialità medicinale denominata « Ribex », registrata in data 31 ottobre 1980, a nome della ditta Prodotti Formenti S.r.l. - Industria chimica e farmaceutica, codice fiscale n. 04485620159, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, nelle sottoindicate confezioni, cui era stato attribuito il codice riportato a fianco della stessa:

Confezione —	Codice —
15 compresse 30 mg	020875011
20 compresse 30 mg	020875023

Con decreto ministeriale n. 7286/R in data 18 maggio 1985, è stata revocata, a seguito di rinuncia, la registrazione della confezione flacone × ml 200 di sciroppo della specialità medicinale denominata « Lenactin », registrata in data 27 dicembre 1983, a nome della ditta Gruppo Lepetit S.p.a., codice fiscale numero 00795960152, con sede e domicilio fiscale in Milano, via R. Lepetit, 8/10, cui era stato attribuito il codice di seguito riportato:

Confezione —	Codice —
flacone × ml 200 di sciroppo	021781024

(3630)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Doberdò del Lago

Con decreto 22 aprile 1985, n. 446, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di Doberdò del Lago, frazione di Novavilla (Gorizia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, mappa 3536/1 di mq 480 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 aprile 1984 in scala 1:2880 dall'ufficio tecnico erariale di Gorizia, che fa parte integrante del citato decreto.

(3631)

MINISTERO DEL TESORO

N. 131

Corso dei cambi dell'8 luglio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1919,10	1919,10	1919,30	1919,10	—	1919,30	1919,50	1919,10	1919,10	1934,60
Marco germanico	638 —	638 —	638,50	638 —	—	638 —	638,08	638 —	638 —	637,40
Franco francese	209,63	209,63	209,60	209,63	—	209,60	209,66	209,63	209,63	209,25
Fiorino olandese	566,54	566,54	566,75	566,54	—	566,50	566,53	566,54	566,54	565,69
Franco belga	31,67	31,67	31,66	31,67	—	31,65	31,67	31,67	31,67	31,62
Lira sterlina	2553,10	2553,10	2552 —	2553,10	—	2553,45	2553,80	2553,10	2553,10	2545,80
Lira irlandese	2001,30	2001,30	2000 —	2001,30	—	2000,65	2000 —	2001,30	2001,30	—
Corona danese	177,87	177,87	177,90	177,87	—	177,88	177,89	177,87	177,87	177,81
Dracma	14,316	14,316	14,30	14,316	—	—	14,30	14,316	14,316	—
E.C.U.	1438 —	1438 —	1438,50	1438 —	—	1438 —	1438 —	1438 —	1438 —	1435,20
Dollaro canadese	1413,30	1413,30	1415 —	1413,30	—	1413,60	1413,95	1413,30	1413,30	1423 —
Yen giapponese	7,785	7,785	7,78	7,785	—	7,78	7,7840	7,785	7,785	7,80
Franco svizzero	761,76	761,76	762 —	761,76	—	761,75	761,76	761,76	761,76	760,52
Scellino austriaco	90,82	90,82	90,85	90,82	—	90,80	90,847	90,82	90,82	90,66
Corona norvegese	221,95	221,95	221,90	221,95	—	221,95	221,95	221,95	221,95	221,61
Corona svedese	221,72	221,72	221,75	221,72	—	221,60	221,70	221,72	221,72	221,72
FIM	307,05	307,05	307,25	307,05	—	307,12	307,20	307,05	307,05	—
Escudo portoghese	11 —	11 —	11,10	11 —	—	11,06	11,13	11 —	11 —	11,06
Peseta spagnola	11,167	11,167	11,18	11,167	—	11,15	11,168	11,167	11,167	11,14

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 luglio 1985

Dollaro USA	1919,30	Lira irlandese	2000,65	Scellino austriaco	90,833
Marco germanico	638,04	Corona danese	177,88	Corona norvegese	221,95
Franco francese	209,645	Dracma	14,318	Corona svedese	221,71
Fiorino olandese	566,535	E.C.U.	1438 —	FIM	307,125
Franco belga	31,67	Dollaro canadese	1413,625	Escudo portoghese	11,065
Lira sterlina	2553,45	Yen giapponese	7,784	Peseta spagnola	11,167
		Franco svizzero	761,76		

Media dei titoli dell'8 luglio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,725
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	92,500
» 6 % » » 1972-87	90,500
» 9 % » » 1975-90	90,350
» 9 % » » 1976-91	90,600
» 10 % » » 1977-92	91,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	93,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,250
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,350
» » » » 1- 1-1982/86	100,725
» » » » 1- 3-1982/86	101,200
» » » » 1- 5-1982/86	100,400
» » » » 1- 6-1982/86	101,650
» » » » 1- 7-1982/86	102,075
» » » » 1- 8-1982/86	101,450
» » » » 1- 9-1982/86	101,300
» » » » 1-10-1982/86	101,525
» » » » 1-11-1982/86	101,500
» » » » 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1- 7-1983/86	100,750
» » » » 1- 8-1983/86	100,450
» » » » 1- 9-1983/86	100,450
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1- 1-1983/87	102,625
» » » » 1- 2-1983/87	102,300
» » » » 1- 3-1983/87	102,100
» » » » 1- 4-1983/87	101,800
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	102,300
» » » » 1-11-1983/87	100,825
» » » » 1-12-1983/87	101,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88	103,375
» » » » 1- 8-1983/88	102,900
» » » » 1- 9-1983/88	102,700
» » » » 1-10-1983/88	102,575
» » » » 1-11-1983/88	103,775
» » » » 1- 1-1984/88	101,225
» » » » 1- 2-1984/88	101,300
» » » » 1- 3-1984/88	100,400
» » » » 1- 4-1984/88	100,600
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	101 —
» » » » 1-12-1983/90	103,550
» » » » 1- 1-1984/91	104,500
» » » » 1- 2-1984/91	104,250
» » » » 1- 3-1984/91	102 —
» » » » 1- 4-1984/91	101,800
» » » » 1- 5-1984/91	101,800
» » » » 1- 6-1984/91	102 —
» » » » 1- 7-1984/91	101,875
» » » » 1- 8-1984/91	101,700
» » » » 1- 9-1984/91	101,325
» » » » 1-10-1984/91	100,925
» » » » 1-11-1984/91	100,650
» » » » 1-12-1984/91	100,475
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,675
» » » 16 % 1- 1-1986	101 —
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,350
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,325
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,975
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,350
» » » » 1983/90 11,50 %	107,250
» » » » 1984/91 11,25 %	103 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro, in Roma

Con decreto ministeriale del 27 giugno 1985 sono stati modificati gli articoli 7, 8, 16, 29, 34, 35, 36 e 44 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

(3814)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46).

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 dicembre 1984, il CIPI ha ammesso alle agevolazioni del fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate e secondo le modalità indicate:

1) CONSORZIO PLASTIC GROUP, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi di aereazione per autoveicoli. Canalizzazione e distribuzione di aria riscaldata e/o raffreddata.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 846.216.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

2) CO-THERM S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: controllo elettronico per esercizio personalizzato del riscaldamento autonomo.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 533.555.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1987.

3) INDUSTRIE ENGELHARD S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema di combustione catalitica degli idrocarburi leggeri con particolare riferimento allo sviluppo di un catalizzatore idoneo alla combustione di gas naturale per applicazioni domestiche ed industriali.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 513.868.000.

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

4) ISOTTA FRASCHINI S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di una famiglia di motori diesel adatti ad applicazioni su mezzi di grosso trasporto.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: in parte al Nord e in parte al Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 31,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.960.874.000 da imputare alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

5) O/CAVA MECCANICA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti e processi produttivi riguardanti gli assali fissi, autosterzanti, sospensioni e loro sottoinsiemi per autoveicoli, trattrici e rimorchi.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 ottobre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.215.310.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 21 dicembre 1985.

6) PONTEX S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione elettronica per la produzione di casseforme metalliche.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.830.600.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1985.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

7) SIRP - STUDI INDUSTRIALI REALIZZAZIONI PROTOTIPI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione sperimentazione e sviluppo di un nuovo tipo di autovettura classe 1000 c.c. con caratteristiche tecnologiche innovative volte a ridurre sensibilmente i normali costi di produzione e di esercizio.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 aprile 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55 % dei costi ammessi, pari a L. 960.814.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 21 dicembre 1984.

8) SIS.TER S.p.a. - SISTEMI TERAPEUTICI, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: applicazione di polimeri sintetici in campo biomedico.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55 % dei costi ammessi, pari a L. 532.510.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

9) TECHNICONSULT S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: misuratore di concentrazione e motilità di spermatozoi entro liquidi seminali.

Ammissibilità: (ex art. 17 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5 % dei costi ammessi, pari a lire 101.280.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1984.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 19 maggio 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Metrel S.p.A., concernente: Sviluppo ed applicazioni di nuove tecnologie nella metrologia dimensionale.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Metrel S.p.a., Società per la metrologia elettronica.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società International Rectifier S.p.a., concernente: introduzione dell'integrazione nella componentistica attiva di potenze.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: International Rectifier Corporation Italiana S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Geaf S.r.l., concernente: Sistema di essicazione dielettrico.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: G.E.A.F. - Generatori elettronici alta frequenza S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Chemipad S.r.l., concernente: Innovazione di processo per la produzione di Fluoruro di perclorile da acido Fluosolfonico.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Chemipad - Industria padana lavorazioni chimiche S.r.l

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Aset S.p.a., concernente: Banchi automatizzati di montaggio con implementazione numerica delle procedure di collaudo per sistemi di telecomunicazione.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Aset – Apparecchiature strumenti elettromeccanici Torino S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Gavazzi Controls S.p.a., concernente: Nuovi processi di polimerizzazione anionica e nuovi polimeri ottenibili per questa via.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Carlo Gavazzi & Control S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società F.A.I. - Fonderia acciai inossidabili e leghe speciali S.p.a., concernente: Studio e messa a punto di tecnologia innovativa per la fabbricazione a mezza fusione, di rollini per forni continui di monocottura e bicottura per forni ceramici.

Modifica da apportare: data di inizio del programma: 12 maggio 1981.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Sisas S.p.a., concernente: Nuovo processo per la preparazione di sucropolioli quali intermedi per resine e tensioattivi anche per uso alimentare.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Sisas - Società italiana serie acetica sintetica S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Sisas S.p.a., concernente: Nuovo processo per la produzione di acidi naftenici policarbossilici.

Modifica da apportare: Nome dell'impresa: Sisas - Società italiana serie acetica sintetica S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Sisas S.p.a., concernente: Nuovo processo per la preparazione di xiloli misti.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Sisas - Società italiana serie acetica sintetica S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Sisas S.p.a., concernente: Nuovo processo per la produzione di alchilfenoli quali antiossidanti e loro intermedi.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Sisas - Società italiana serie acetica sintetica S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 25 novembre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società: Consorzio Cad-Equipment, concernente: Realizzazione di una stazione grafica interattiva per Cad-Cam.

Modifica da apportare.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.115.000.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologico presentato dalla società Enoxy Chimica S.p.a., concernente: sviluppo di prodotti e processi lattici.

Modifica da apportare: trasferimento del finanziamento dalla società Enoxy Chimica alla società Enichem Elastomeri S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enoxy Chimica S.p.a., concernente: Nuovo processo per gomme nitriliche e nuovi tipi per applicazioni speciali.

Modifica da apportare: trasferimento del finanziamento dalla Società Enoxy Chimica alla società Enichem Elastomeri S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichimica S.p.a., concernente: « Materiali per usi speciali: resine sintetiche ».

Modifica da apportare: trasferimento del finanziamento dalla società Enichimica alla società Enichimica Secondaria S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichimica S.p.a., concernente: « Innovazione nel campo dei prodotti biologicamente attivi ».

Modifica da apportare: trasferimento del finanziamento dalla Società Enichimica alla Società Enichimica Secondaria S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 9 febbraio 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichimica S.p.a, concernente: Impianto per la produzione di tame a partire da C5 insaturi monoolefinici.

Modifica da apportare: trasferimento del finanziamento dalla Società Enichimica S.p.a. alla Società Anic S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichimica S.p.a., concernente: innovazione di processo per prodotti capofamiglia della chimica derivata: miglioramento tecnologia Cumene-Fenolo.

Modifica da apportare: trasferimento del finanziamento dalla società Enichimica S.p.a. alla società Anic S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 9 febbraio 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichimica S.p.a., concernente: innovazione di processo per prodotti capofamiglia della chimica derivata: funzionalizzazione di idrocarburi aromatici.

Modifica da apportare: trasferimento del finanziamento dalla società Enichimica S.p.a. alla società Anic S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Becromal S.p.a. concernente: Nuove tecniche di incisione (etching) e di formazione di nastro d'alluminio per la fabbricazione di condensatori elettrolitici.

Modifica da apportare:

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 356.969.000.

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82 sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Poli - Industria chimica S.p.a. concernente: « Sviluppo sperimentazione e preindustrializzazione di molecole originali Poli o comunque studiate ed in fase di sviluppo al centro ricerche Poli, avente attività nella terapia del dolore in campo cardiocircolatorio, neuroendocrino e chemioterapico ai fini di uno sfruttamento industriale e commerciale in Italia e all'estero.

Modifica da apportare: riduzione del 15 % dell'importo del finanziamento concesso pari a L. 973.905.000, essendo venute meno le necessarie condizioni per l'applicazione del punto 3 della delibera del CIPI del 30 marzo 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 gennaio 1985, il CIPI ha ammesso alle agevolazioni del fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate e secondo le modalità indicate:

1) CHIMICA DEL FRIULI S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: prodotti di chimica fine e secondaria ottenuta dall'acido benzoico e suoi derivati e dal cloro.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: in parte al Nord e in parte al Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.652.650.000 di cui L. 3.386.700.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 256.950.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 settembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1986.

2) DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di impianti per prodotti siderurgici di qualità elevata con riduzione dei consumi energetici.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 2.266.000.000.

Ammortamento: dieci anni oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1986.

3) FIMET - FABBRICA ITALIANA MOTORI ELETTRICI TORINO S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: apparecchiature elettroniche di potenza e di segnali per l'automazione degli azionamenti.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.893.500.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 marzo 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 dicembre 1985.

4) FINIKE ITALIANA MARPOSS S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: apparecchiature flessibili, a controllo numerico, di comando e misura per macchine utensili, in particolare per il comando e il controllo delle lavorazioni in rettificatrici e/o torni e per il controllo delle dimensioni lineari e/o delle caratteristiche geometriche dei pezzi lavorati.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.235.885.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

5) LANDIS GYR S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema di controllo per l'energia destinata agli utenti di media potenza.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 468.443.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1984.

6) OFFICINE SAVIO S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni e miglioramenti al processo e alle macchine di roccatura.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 6.091.600.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

7) S.P.A.D. S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di un impianto di produzione di acido gluconico e suoi derivati.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.121.742.000.

Ammortamento dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1984.

8) SFREA S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: completamento della linea di produzione di resine epossidiche con sintesi innovativa di diluenti reattivi, necessari alla plastificazione delle suddette resine.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 445.252.000;

b) contributo da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° luglio 1985.

(3260-3262)

Ammissione al godimento delle agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77, dei progetti di ristrutturazione presentati da varie società.

Con deliberazione adottata nella seduta del 20 dicembre 1984, il CIPI ha ammesso al godimento delle agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77, i progetti di ristrutturazione presentati dalle seguenti società:

Benetton S.p.a. - Centro di stoccaggio di Castrette (Treviso); lettera *b*) finanziamento agevolato deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura stabilita dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77: 4.321,9 milioni di lire.
La durata del finanziamento agevolato è stabilita in nove anni di cui tre di preammortamento.

Sondrio cotonificio S.p.a. di Sondrio; lettera *b*) finanziamento agevolato deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura stabilita dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77: 3.010 milioni di lire.
La durata del finanziamento agevolato è stabilita in dieci anni, compresi due anni di utilizzo e preammortamento.

Lanerossi S.p.a. di Schio (Vicenza); lettera *b*) finanziamento agevolato deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura stabilita dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/1977: 11.480 milioni di lire, così articolato:

	Milioni di lire
	—
divisione filati pettinati .	4.974
divisione tessuti	1.417
divisione filati cardati e coperte .	3.934
divisione tappeti	1.155

La durata del finanziamento agevolato è stabilita in dieci anni, compresi due anni di utilizzo e preammortamento.

Officine aeronavali Venezia S.p.a. di Tessera (Venezia); lettera *b*) finanziamento agevolato deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura stabilita dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77: 3.934 milioni di lire.
La durata del finanziamento agevolato è stabilita in dieci anni, compresi tre anni di utilizzo e preammortamento.
L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere elevato fino alla misura massima di 4.441 milioni di lire.

Lebole Euroconf S.p.a. di Arezzo; lettera *b*) finanziamento agevolato deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura stabilita dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77: 3.041 milioni di lire.
La durata del finanziamento agevolato è stabilita in dieci anni, compresi due anni di utilizzo e preammortamento.

Italtractor meccanica I.T.M. S.p.a. di Potenza; lettera *b*) finanziamento agevolato deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura stabilita dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77: 4.350 milioni di lire.
La durata del finanziamento agevolato è stabilita in dieci anni, compresi tre anni di utilizzo e preammortamento.
L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere elevato fino alla misura massima di 6.500 milioni di lire.

(3265)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione dei fondi di dotazione 1985 conferiti agli enti di gestione delle partecipazioni statali con legge 22 dicembre 1984, n. 887. (Deliberazione 3 aprile 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Visto l'art. 14 della suddetta legge e, specificamente, il sedicesimo comma dello stesso articolo, che conferisce, per l'anno finanziario 1985, la somma di 3.400 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 2.115 miliardi all'IRI, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società operanti nell'industria siderurgica, meccanica, cantieristica, marittima, termoelettromeccanica, automotoristica, di lire 815 miliardi all'ENI, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società del gruppo operanti nell'industria chimica, minerometallurgica, vetraria, meccanotessile e tessile, di lire 450 miliardi all'EFIM, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società operanti nell'industria dell'alluminio, nel settore aeronautico e nel settore agroalimentare, di lire 20 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema;

Visto lo stesso sedicesimo comma dell'art. 14 che dispone che il Ministro delle partecipazioni statali presenti, per l'approvazione del CIPE, un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori;

Vista la nota in data 30 gennaio 1985 del Ministro delle partecipazioni statali concernente il programma di riparto delle quote suddette;

Vista la relazione del Ministro delle partecipazioni statali in data 21 marzo 1985;

Atteso che l'Ente autonomo di gestione per il cinema è un ente monosettoriale e che pertanto non occorre procedere alla ripartizione interna del suddetto conferimento di 20 miliardi al fondo di dotazione di tale ente;

Considerato che i settori termoelettromeccanico ed automotoristico di cui al ricordato art. 14 fanno parte del più vasto settore meccanico facente capo all'IRI stesso;

Ritenuto che l'elencazione dei settori contenuta nell'art. 14 non è tale da escludere l'inserimento di altri settori fra quelli destinatari dei fondi, purché i settori previsti dalla legge siano prioritariamente considerati;

Tenuto conto che il cennato programma di riparto dei fondi di dotazione per il 1985, elaborato sulla base dei criteri della ricapitalizzazione e del risanamento finanziario indicati nel ricordato art. 14, trae origine, prevalentemente, da rilevazioni gestionali aventi carattere previsionale o di consuntivo provvisorio e pertanto potrebbe rendersi necessario provvedere — nell'ambito dei singoli enti e nell'ipotesi in cui dovessero emergere eventuali divergenze di entità particolarmente significative tra dette rilevazioni e i risultati effettivamente conseguiti — ad aggiustamenti con deliberazioni di questo Comitato;

Delibera:

1. I 2.115 miliardi di cui alle premesse, conferiti al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), sono destinati alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario di società operanti nei settori appresso indicati secondo la seguente ripartizione:

	Miliardi
	—
siderurgia	1.580
meccanica	350
cantieristica	85
trasporti marittimi	100
	2.115

2. Gli 815 miliardi di cui alle premesse, conferiti al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), sono destinati alla ricapitalizzazione ed al risanamento finanziario di società operanti nei settori appresso indicati, secondo la seguente ripartizione:

	Miliardi
	—
chimico	375
minero-metallurgico	261
vetrario	4
meccano-tessile	99
tessile	76
	815

3. I 450 miliardi di cui alle premesse, conferiti al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento dell'industria manifatturiera (EFIM), sono destinati, nella misura di 325 miliardi, alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario di società operanti nei settori appresso indicati, secondo la seguente ripartizione:

	Miliardi
alluminio	149
aeronautico	125
alimentare	51
	325

I restanti 125 miliardi sono destinati alla seguente utilizzazione:

A) Quanto a 40 miliardi alla ricapitalizzazione ed al risanamento finanziario di società operanti nei seguenti settori:

	Miliardi
impiantistico	14
riscaldamento e condizionamento .	13
progettazione	13
	40

B) Quanto a 66 miliardi, alla ricapitalizzazione ed al risanamento della società SAFIM che svolge i servizi finanziari del gruppo EFIM, 57 di questi riferiti a società operanti nei settori alluminio, aeronautico ed alimentare;

C) Quanto a 19 miliardi, al risanamento finanziario dell'EFIM per consentire prevalentemente il finanziamento di iniziative sostitutive delle attività industriali nel settore dell'alluminio nell'area di Porto Marghera, nonché la riduzione dello indebitamento dell'Ente contratto a fronte di ricapitalizzazioni effettuate per le società dei settori alluminio ed alimentare.

4. Qualora, nell'ambito dei singoli enti, si dovessero registrare scostamenti particolarmente significativi rispetto a quanto sopra deliberato, il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta dei singoli enti, provvederà a sottoporre al CIPE aggiornamenti del programma di riparto delle quote medesime.

Roma, addì 3 aprile 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3407)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1985-86

Per la campagna di commercializzazione cereali 1985-86 si comunicano di seguito le norme per l'attuazione delle operazioni esecutive di intervento sulla scorta delle misure «conservative» adottate dalla commissione delle Comunità europee e tese ad assicurare la continuità del regime della organizzazione comune di mercato ed evitare movimenti speculativi di mercato e la formazione di diritti individuali irreversibili:

Le condizioni e norme per l'attuazione delle operazioni esecutive di intervento sul mercato dei cereali per la campagna 1985-86 sono quelle riportate nel disciplinare relativo alla campagna 1984-85 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 164 del 15 giugno 1984.

I prezzi di intervento riportati nell'art. 1 del citato disciplinare sono sostituiti solo per i prodotti di seguito riportati dai valori a fianco di ciascuno indicati e sono validi dal 1° agosto 1985 per il frumento tenero e l'orzo e dal 1° luglio 1985 per il grano duro:

Frumento tenero, orzo . . . . . L. 265.930,080/tonn.
Frumento duro . . . . » 462.502,600 »

Le maggiorazioni mensili riportate nell'allegata tabella *B* al citato atto disciplinare sono sostituite dai valori di seguito indicati:

	Frumento tenero e orzo	Frumento duro
Agosto 1985	—	4.194,060
Settembre 1985	3.808,740	8.388,120
Ottobre 1985	7.617,480	12.582,180
Novembre 1985	11.426,220	16.776,240
Dicembre 1985	15.234,960	20.970,300
Gennaio 1986	19.043,700	25.164,360
Febbraio 1986	22.852,440	29.358,420
Marzo 1986	26.661,180	33.552,480
Aprile 1986	30.469,920	37.746,540
Maggio 1986	34.278,660	—

La detrazione per chicchi bianconati riportata nella tabella III del citato atto disciplinare deve essere corretta in 0,2% per ogni differenza supplementare dell'1%.

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

(3815)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1985 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 22 marzo 1984.

(3783)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale, per esami, per l'anno 1984, ad un posto di primo dirigente dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58 Finanze, foglio n. 18, con il quale si provvede, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad individuare i ruoli dirigenziali cui può accedere il personale direttivo delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58 Finanze, foglio n. 14, con il quale all'art. 3, primo comma, punto 2*a*), è stato indetto il bando di concorso per un posto per corso concorso di formazione dirigenziale;

Considerato che successivamente si è reso vacante un posto nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *E* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, da conferirsi mediante concorso speciale, per esami, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito per l'anno 1984 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette un concorso speciale, per esami, ad un posto.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, gli aspiranti al predetto concorso di cui al precedente art. 1 dovranno presentare domanda di ammissione, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione V - 00144 Roma (E.U.R.).

Nelle domanda, oltre a quanto previsto dal successivo art. 4 dovranno essere indicati:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) qualifica, ruolo ed ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

d) dichiarazione di impegno, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Le domande di ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, dovranno essere presentate all'ufficio presso il quale gli aspiranti sono organicamente assegnati, vistate dal capo dell'ufficio o da chi ne fa le veci e trasmesse al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione V - 00144 Roma.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

Processi di fabbricazione dei prodotti soggetti alla imposta di fabbricazione e dei prodotti dell'industria chimica che godono agevolazioni fiscali.

Sopralluoghi in fabbrica: sistemi di accertamento e calcolo dei rendimenti.

Metodi analitici di chimica merceologica.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate nelle prove scritte e sulle seguenti:

Studio e soluzione di questioni concernenti le disposizioni sul servizio dei laboratori chimici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette; la tariffa ed il repertorio doganale e loro disposizioni preliminari, le controversie sulla qualificazione delle merci e loro risoluzione.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella periferica delle dogane e imposte indirette, in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata della somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1 decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Le prove scritte verranno effettuate in Roma - Palazzo degli esami - aula C - Via Girolamo Induno, nei giorni 6 e 7 dicembre 1985, ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, con esclusione di qualsiasi altro documento.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 4.

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, di cui all'art. 3 dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale: i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 5.

Il vincitore del concorso speciale, per esami, per il posto disponibile al 31 dicembre 1984 è tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 3, settimo comma e seguenti della legge medesima, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1985
Registro n. 35 *Finanze, foglio n.* 137

(3532)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi pubblici a posti di assistente del ruolo tecnico-professionale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina bandisce un concorso pubblico a due posti di assistente del ruolo tecnico-professionale;

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di perito agrario o di agrotecnico conseguito da almeno due anni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

c) patente di guida di categoria *B*.

Le domande dovranno pervenire all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, via Stradelli Guelfi, 23/A - 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna), entro e non oltre il cinquantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando gli interessati potranno rivolgersi all'Istituto stesso nella propria sede di Ozzano dell'Emilia (Bologna).

L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina bandisce un concorso pubblico a due posti di assistente del ruolo tecnico-professionale;

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di perito elettronico, perito elettronico industriale, perito delle telecomunicazioni, perito tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche conseguito da almeno due anni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

c) patente di guida di categoria *B*.

Le domande dovranno pervenire all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, via Stradelli Guelfi, 23/A - 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna), entro e non oltre il cinquantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando gli interessati potranno rivolgersi all'Istituto stesso nella propria sede di Ozzano dell'Emilia (Bologna).

(3733)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi per borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 3 del 29 giugno 1985 sono stati pubblicati i seguenti concorsi per borse di studio:

Bando n. 211.01.20 (scadenza 31 ottobre 1985):

Bando di concorso a cinque borse di ricerca per matematici stranieri da usufruirsi presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 201.01.105 (scadenza 15 settembre 1985):

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso organi del Consiglio nazionale delle ricerche, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche - aree culturali: analisi numerica, applicazioni della matematica, statistica matematica.

Bando n. 203.01.39 (scadenza 15 ottobre 1985):

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.01.40 (scadenza 31 ottobre 1985):

Bando di concorso a quindici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 209.01.42 (scadenza 30 novembre 1985):

Bando di concorso a venti borse di studio per laureandi da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 209.01.43 (scadenza 31 marzo 1986):

Bando di concorso a venti borse di studio per laureandi da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.10.21 (scadenza 10 settembre 1985):

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(3788)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a due posti nel profilo professionale di capo tecnico per le esigenze del compartimento di Genova.

La prova scritta del pubblico concorso a due posti di capo tecnico, per le esigenze del compartimento di Genova — decreto ministeriale 11 novembre 1984, n. 2624 — avrà luogo in Genova, alle ore 8 del giorno 28 luglio 1985, presso la scuola media statale « G. Parini », via Archimede n. 46.

(3820)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso riservato a trentanove posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso unità sanitarie locali

E' indetto concorso, per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo in servizio presso unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna, a trentanove posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le prescrizioni contenute nel bando di concorso, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

(3606)

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'unità sanitaria locale n. 62.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radiologia;
un posto di direttore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

(3735)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di personale del ruolo sanitario e tecnico ed avvisi di assunzione, per chiamata diretta, a posti del ruolo amministrativo e tecnico.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale mauriziano di Torino:

un posto di analista collaboratore (ruolo tecnico - profilo professionale: analista);
tre posti di programmatore per il C.E.D. (ruolo tecnico-profilo professionale: assistente tecnico).

Ospedale mauriziano di Lanzo:

un posto di aiuto corresponsabile di chirurgia generale (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area funzionale: chirurgia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

Sono indetti pubblici avvisi di assunzione, per chiamata diretta, a:

Ospedale mauriziano di Torino:

nove posti di coadiutore amministrativo (ruolo amministrativo - posizione funzionale: coadiutore amministrativo);
un posto di operatore tecnico (centralinista) - (ruolo tecnico - profilo professionale: operatore tecnico - posizione funzionale: operatore tecnico)

Ospedale mauriziano di Valenza:

un posto di coadiutore amministrativo (ruolo amministrativo - posizione funzionale: coadiutore amministrativo).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(3736)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 161 del 10 luglio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata servizi nettezza urbana del comune di Firenze: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di capo settore servizi.

Istituto autonomo case popolari di Acireale: Concorso pubblico, per esami, per un posto di quinta fascia funzionale, responsabile gruppo tecnico, con riserva di un posto per candidato interno.

Automobile club Varese: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di collaboratore, a tre posti di archivista dattilografo e ad un posto di agente tecnico.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.